

La conservazione delle fatture elettroniche

Scritto da Studio Lionetti

Mercoledì 04 Luglio 2018 00:00 -

Con la Circolare 13/E/2018, ha ricordato come l'articolo 23-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'amministrazione digitale" o "CAD"), al comma 2, stabilisce che «Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico».

Pertanto, ciascun contribuente, conformemente alla propria organizzazione aziendale, potrà portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati, ad esempio

- "PDF",
- "JPG"
- "TXT"

contemplati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 (attuativo dello stesso CAD) e considerati idonei a fini della conservazione.